

COMUNE DI SASSO MARCONI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI LOTTI DI TERRENO DA COLTIVARE AD ORTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 17/5/2010

Art. 1

Le finalità della destinazione a orti di terreno comunale sono di ordine culturale, economico e ricreativo al fine di stimolare ed agevolare l'impiego del tempo libero della popolazione residente, in particolare anziana.

Art. 2

Il Comune, nell'ambito della disponibilità di terreno da destinare alla coltivazione ortiva, assegna, nella forma del comodato gratuito, singoli lotti di terreno a quei cittadini che ne facciano richiesta scritta e si trovino nelle seguenti condizioni:

Avere compiuto 50 anni e non essere in possesso di redditi da lavoro esclusa la pensione;

Risultare residenti nel Comune;

Non disporre di un altro orto o appezzamento di terreno coltivabile, sia di proprietà privata che pubblica;

Non avere un altro componente del nucleo familiare che risulti assegnatario di un orto.

Le domande per l'assegnazione degli orti possono essere presentate durante tutto l'anno.

Il numero di protocollo definisce l'ordine di presentazione delle domande e di assegnazione del lotto.

Le eventuali deroghe sono definite all'8.

Art. 3

Il periodo di assegnazione è della durata di sei anni, con scadenza al 31 dicembre del sesto anno, in assenza di disdetta di una delle parti.

Il Comune può disdettare nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi alle norme prescritte dal Regolamento o a quanto sarà deciso dal Comitato di Gestione.

In caso di decesso dell'assegnatario, o di abbandono dell'orto, il lotto potrà essere assegnato ad altro componente la famiglia purché dimostri le condizioni previste dal precedente art. 2; in caso contrario l'orto si considera libero e viene assegnato ad altro richiedente attingente alla graduatoria. È autorizzato da parte dei familiari il raccolto di quanto maturato.

Al termine dei 6 anni (31 dicembre del sesto anno), l'assegnatario potrà ripresentare, non prima dei 6 mesi antecedenti tale termine, domanda di nuova assegnazione. La domanda andrà collocata in graduatoria.

Art. 4

La decadenza o la revoca della assegnazione avvengono:

a) in qualsiasi momento per rinuncia dell'assegnatario indirizzata per iscritto al sindaco o suo delegato, quale firmatario dell'assegnazione. La lettera dovrà essere protocollata e gli uffici comunali ne invieranno copia al Presidente del Comitato di Gestione dell'Associazione convenzionata per la specifica zona ortiva;

b) per morte dell'assegnatario comunicata dagli eredi o rilevata d'ufficio;

c) per revoca inappellabile dell'assegnazione, deliberata dal Sindaco o un suo delegato, anche su proposta del Comitato di Gestione della Associazione con atto scritto e motivato per l'insussistenza dei requisiti o per violazione dei regolamenti vigenti oppure su proposta motivata degli organi di vigilanza (vigili urbani, ispettori sanitari, vigili del fuoco ecc.);

Art. 5

L'Amministrazione Comunale fornisce l'acqua per l'irrigazione e non sarà consentito usare altra acqua se non a seguito di progetti di recupero di acque piovane o similari messi in campo in accordo e su autorizzazione dell'amministrazione comunale .

Il costo dell'acqua e di altri eventuali servizi verrà suddiviso fra gli assegnatari.

Art. 6

L'Amministrazione provvederà ad installare dei prefabbricati per la custodia degli attrezzi, nonché idonei contenitori per la raccolta differenziata delle immondizie. Non è consentito agli assegnatari installare capanni, bidoni, tettoie e altro, né custodire o tenere, neppure occasionalmente, animali di qualsiasi tipo.

Art. 7

L'assegnatario si impegna:

- a coltivare personalmente l'orto e a non cedere ad altri, sotto nessuna forma, l'utilizzo del terreno assegnato. Fatte salve eventuali azioni di mutuo soccorso e collaborazione tra comodatari, che andranno comunque ufficializzate informando il referente in carica per gli orti, che non potranno comunque superare i 3 mesi continuativi;
- a non fare commercio, sotto forma alcuna, dei prodotti coltivati;
- a coltivare l'orto assegnatoli nel rigoroso rispetto delle parti comuni, mantenendo pulito e in ordine sia il proprio lotto che la parte esterna, con divieto di coltivare esternamente al lotto stesso;
- a coltivare l'orto nel rispetto del massimo risparmio idrico ed energetico;
- ad osservare integralmente quanto previsto nell'Allegato "REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONDUZIONE DEI LOTTI DI TERRENO ASSEGNATI DAL COMUNE"

L'assegnatario non può:

- Godere di altro terreno coltivabile, pubblico o privato;
- Erigere baracche o altro in difformità ai regolamenti comunali;
- Ingombrare il lotto con oggetti non attinenti l'attività ortiva;
- Utilizzare pesticidi o agenti chimici pericolosi per l'uomo e per la natura: dovranno essere infatti utilizzati prodotti "a norma" con le leggi in vigore e a basso impatto ambientale;
- piantare alberi in genere, nonché da frutto o viti;
- coltivare prodotti transgenici
- tenere nell'orto, anche temporaneamente, animali di qualsiasi specie;
- entrare nella intera zona destinata a coltivazione ortiva con cicli, motocicli, o automezzi di qualsiasi tipo.

Inoltre gli assegnatari dovranno pagare le quote per la gestione associata degli orti nella misura stabilita dagli organi dell'Associazione convenzionata.

Fanno parte dei costi di gestione le spese per le utenze di acqua e pulizia dell'area e quant'altro necessario alla gestione e alle attività degli assegnatari presso i lotti ortivi.

Art. 8

Le deroghe ipotizzate all'art. 2 sono stabilite come segue:

Cittadini residenti ancora in attività lavorativa che abbiano famiglie numerose (almeno 6 componenti)

Cittadini residenti di qualsiasi età che rientrino in un progetto dei Servizi Sociali territoriali per un inserimento sociale;

Persone che prospettino una situazione economica che non superi il minimo vitale fissato di volta in volta dal Comune;

Art. 9

Sono organismi della gestione dell'area adibita a orti:

- l'Assemblea degli assegnatari;
- un Referente nominato dall'Assemblea degli assegnatari;
- un Vice del Referente nominato sempre dall'Assemblea degli assegnatari;
- L'Associazione che risulterà specificamente convenzionata con l'Amministrazione Comunale per la gestione dell'attività.

Art. 10

L'Assemblea degli ortolani è l'organo consultivo dei comodatari che li riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, e in sessione straordinaria allorché ne faccia richiesta la Consulta di Frazione o il Comitato di Gestione della Associazione o almeno la metà degli assegnatari. L'Assemblea è validamente convocata con avviso scritto affisso su apposita bacheca o inviato per posta almeno 7 giorni prima della data di convocazione.

Essa delibera a maggioranza dei presenti e provvede ad eleggere il Referente ed il suo Vice che saranno invitati permanenti nel Comitato di Gestione dell'Associazione convenzionata.

Art. 11

Il Referente o suo Vice:

- presiede l'Assemblea degli assegnatari;
 - convoca l'Assemblea degli assegnatari;
 - garantisce la civile convivenza tra i soci;
 - è invitato permanente al Comitato di Gestione dell'Associazione che risulterà specificamente convenzionata con l'Amministrazione Comunale per la gestione dell'attività.
- L'Assemblea degli ortolani può nominare collaboratori del Referente e del Vice referente.

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONDUZIONE DEI LOTTI DI TERRENO ASSEGNATI DAL COMUNE

Gli assegnatari si impegnano a:

Destinare i prodotti delle coltivazioni al consumo familiare, essendone vietata la vendita;

Sistemare all'interno del lotto uno o più contenitori della capacità massima complessiva di litri 200 per la raccolta ed il deposito dell'acqua per irrigazione, applicando tutte le regole stabilite dalle competenti autorità per il contrasto alle zanzare;

Non installare tettoie, capanni o altre costruzioni (o al massimo telai di piccole dimensioni per gli attrezzi leggeri) ad eccezione, per il periodo invernale di serre, con una altezza dal suolo non superiore a m. 1,60, con esclusione di lastre vetrate;

Contenere l'altezza delle coltivazioni e dei relativi sostegni entro m.1,60;

Non allevare o detenere sul lotto animali di qualsiasi specie;

Non coltivare piante che possono danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasole, viti, piante ad alto fusto), non coltivare piante transgeniche;

Nelle parti di uso comune, a mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i viottoli di passaggio e puliti e ordinati i capanni per gli attrezzi;

Mantenere ordinato e sgombro da materiali di risulta il lotto assegnato;

Non usare anticrittogamici e diserbanti, né incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni, che di norma vanno portati nei luoghi deputati al compostaggio presenti all'interno delle aree ortive;

Conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata e/o fossa adibita a compostiera;

Ad utilizzare l'impianto di irrigazione senza sprechi e a rispettare le modalità e gli orari di prelievo previsti dalle disposizioni comunali;

A rispettare il Regolamento del Verde, se esistente e per le parti applicabili al lotto assegnato.